



UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS

Gonnostramatza - Masullas - Mogoro - Pompu - Simala - Siris

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI "PARTE MONTIS" DEI SERVIZI SOCIO- RICREATIVI E DI AGGREGAZIONE PER MINORI

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di, in Mogoro nella sede dell'Unione dei Comuni "PARTE MONTIS", con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- il Comune di Gonnostramatza in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Gonnostramatza, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del);
- il Comune di Masullas in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Masullas il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.del);
- il Comune di Mogoro in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Mogoro, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del);
- il Comune di Pompu in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Pompu, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.del);
- il Comune di Siris in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Siris, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.del);
- il Comune di Simala in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Simala, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.del);

E

l'Unione dei Comuni "PARTE MONTIS" in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso l'Unione "PARTE MONTIS", con l'assistenza e l'opera del Segretario della stessa Unione dei Comuni.

PREMESSO CHE:

- i Comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu e Siris, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 12/2005, Unione denominata "PARTE MONTIS";
- con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione e che lo statuto è entrato in vigore il 26/10/2007;

- l’atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti;
- si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo Statuto;
- con deliberazione dell’assemblea n. 5 del 18/04/2016, è stata accolta la richiesta del Comune di Simala per l’adesione all’Unione dei Comuni Parte Montis con decorrenza dal 01/01/2017;
- con deliberazione della Giunta n. 24 del 21/07/2016, si è preso atto dell’adesione del Comune di Simala all’Unione dei Comuni Parte Montis con decorrenza 01.01.2017.
- con le su richiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Gonnostamatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Siris e Simala hanno approvato il trasferimento all’Unione dei compiti e delle funzioni dei Servizi **“SOCIO- RICREATIVI E DI AGGREGAZIONE PER MINORI”**, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;
- con deliberazione n. del dell’Assemblea dell’Unione, l’Unione dei Comuni **“PARTE MONTIS”** ha accettato il trasferimento del servizio in argomento, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione.

CONSIDERATO che la gestione associata dei Servizi socio- ricreativi e di aggregazione per minori consente:

- economie di scala nei costi gestionali;
- un’analisi integrata dei problemi territoriali e socio economici per l’individuazione delle soluzioni più convenienti, coerenti e condivise;
- risparmi di spesa attraverso una centralizzazione delle procedure di appalto e di affidamento dei servizi;
- la socializzazione di tipo extrascolastico tra i minori destinatari residenti dei Comuni coinvolti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti nella loro qualità di Sindaci pro-tempore dei Comuni di Gonnostamatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Siris e Simala ed il Presidente pro-tempore dell’Unione Comuni **“PARTE MONTIS”** si stipulano i seguenti patti e condizioni che si riportano:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l’attivazione di un Servizio sovra-comunale per l’attuazione di interventi socio- ricreativi e di aggregazione per minori

Art. 2 Delega della gestione associata

I Comuni aderenti a questa convenzione delegano all’Unione, che accetta, l’attivazione di Servizi socio- ricreativi e di aggregazione per minori e a cui competerà attivare tutte le procedure relative all’affidamento del servizio, all’organizzazione ed alla comunicazione agli altri enti aderenti alla presente gestione associata, nonché al pagamento della fattura alla ditta aggiudicataria.

Art. 3 Obblighi dei Comuni

I Comuni si impegnano:

- a designare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, un tecnico referente ed un suo sostituto per le funzioni di mantenimento dei rapporti con l'Unione e per i procedimenti di competenza di cui al presente articolo;
- Raccogliere le adesioni dei partecipanti e trasmetterle all'Unione entro la data da questa indicata;
- Trasmettere tutta la documentazione richiesta dall' Unione per gli adempimenti previsti dalla procedura;
- Collaborare con l'Unione per la predisposizione degli atti;
- Riscuotere le eventuali quote di contribuzione del servizio da parte degli utenti.
- Trasferire la propria quota parte entro 30 giorni dall'invio da parte dell'Unione del relativo riparto dei costi;

Art.4 Costi servizio

Il costo del servizio, decurtato dell'eventuale importo che l'Unione potrà destinare attingendo dal proprio bilancio, è ripartito tra i Comuni in base al numero dei partecipanti;

Art. 5 Ambito territoriale

L'ambito territoriale per lo svolgimento delle attività della gestione associata in oggetto è quello individuato dai comuni aderenti.

Entro il mese di Marzo dell'anno in corso le Amministrazioni comunali dovranno concordare il periodo, la durata e la località di svolgimento delle attività;

Art. 6 Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.

Art. 7 Recesso - Revoca del Servizio

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 7 dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

La revoca all'Unione del servizio in oggetto da parte di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

Art.8 Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti ed il Consiglio di Amministrazione dell'Unione, ovvero, in difetto dal Presidente del Tribunale.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 9 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Gonnostramatza

per il comune di Masullas

per il Comune di Mogoro

per il Comune di Pompu

per il Comune di Siris

per il Comune di Simala

per il Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "PARTE MONTIS"

Il Segretario dell'Unione dei Comuni